TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 26

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 23, terzo comma

Gli ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'art. 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti, pei quali e' sufficiente il solo diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento.

Possono pero' essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi arma, corpo o reparto, che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'art. 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti: per essi il limite massimo di eta', per conseguire la nomina anzidetta, e' portato a cinquant'anni.

Per il corpo di commissariato - ruolo commissari - gli ufficiali di complemento possono essere tratti anche dai militari in congedo illimitato provenienti da qualsiasi arma, corpo, reparto, laureati in legge ovvero in scienze economiche e commerciali, in scienze politiche e sociali, in chimica industriale o in ingegneria industriale.

Versione in vigore dal 14 giugno 1938, non più in vigore dal 12 aprile 1961 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-26-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-1-sub-23-terzo-comma/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it